



REPUBBLICA ITALIANA IL
TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
Dott. Gianluigi Canali, giudice relatore
Dott. Alessandro Pernigotto, giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 7626 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2022 e promossa

da

[.....] con l'avv. Biagio Riccio

RECLAMANTE

contro

[.....] spa con l'avv. [.....]

RECLAMATA

Fatto e diritto.

[.....] proponeva ricorso in opposizione, ex art. 615 cpc, avverso
l'esecuzione n. 166/2021, di cui chiedeva la sospensione ex art 624 cpc.

L'opponente sosteneva che la creditrice procedente, [.....] srl, non avesse
dimostrato di avere acquistato dalla società Banco [.....] spa il credito in forza
del quale aveva iniziato la procedura esecutiva.

La società creditrice si costituiva in giudizio e rilevava che in data 30.3.2007 la Banca
[.....] Spa aveva mutuato ad [.....] la somma di euro
140.000,00; che, con atto di fusione per incorporazione del 27.12.2011, il Banco [.....]
soc. coop era subentrato in tutti i rapporti già facenti capo alla Banca
[.....] Spa; che, con atto di fusione del



13.12.2016, il Banco [.....] soc. coop e la Banca [.....] soc. coop. a r.l. si erano fusi ed avevano dato vita al Banco [.....] spa; che il Banco [.....] spa, in data 6.6.2018, aveva ceduto, ex art 58 TUB, alla [.....] anche il credito vantato nei confronti dell'opponente; che la cessione era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7.6.2018; che il Banco [.....] spa, con dichiarazione del 28.4.2022, aveva riconosciuto che il credito vantato nei confronti della signora [.....] rientrava tra quelli ceduti.

Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17.6.2022, respingeva l'istanza di sospensione.

Avverso l'ordinanza proponeva reclamo [.....], deducendo le medesime questioni già svolte in primo grado e fornendo ampia ricostruzione giurisprudenziale delle proprie ragioni.

Parte reclamata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del reclamo.

All'udienza del 5.10.2022, il Tribunale si riservava la decisione.

Parte reclamante ha contestato che la società [.....] srl avesse fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito già vantato dalla Banca [.....] spa.

Parte resistente ha ricordato di avere documentato l'esistenza di un'operazione di cartolarizzazione ex art 58 TUB e di avere prodotto dichiarazione della Banca cedente, nella quale quest'ultima aveva dato atto che tra i crediti ceduti vi era anche quello vantato nei confronti della reclamante.

La giurisprudenza più recente ha affermato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto" (Cass. n. 24798 del 05/11/2020).

Secondo questa impostazione, dunque, il creditore precedente, in caso di contestazione del debitore, deve dimostrare, mediante deposito di documenti (peres. contratto di cessione del credito), di essersi reso cessionario del credito.

Altra giurisprudenza ha affermato che, "come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la



produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recantel'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 2251/2019 in motivazione).

Ne consegue che, anche secondo la giurisprudenza meno restrittiva, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario.

In caso di contestazione del debitore, infatti, il cessionario, secondo questa seconda e meno severa interpretazione, deve allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco.

Parte reclamata si è limitata a produrre una dichiarazione con cui la Banca cedente aveva affermato che il credito in questione sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti.

La giurisprudenza di merito ha rilevato che la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate.

Il Tribunale di Milano, sempre al riguardo, ha ritenuto che “non si tratta in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame” (Trib. Milano 16.9.2021).

In definitiva, dunque, la dichiarazione del cedente è priva di valenza probatoria e avrebbe potuto, al più, essere utilizzata per corroborare la valenza di prove tipiche fornite dalla resistente.

Quest'ultima, viceversa, non solo non ha prodotto il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, ma non ha neppure allegato e, tantomeno, dimostrato che oggetto della cessione in blocco fossero crediti con le medesime caratteristiche giuridiche ed economiche di quello oggetto del presente giudizio.



Parte reclamata non ha, infatti, dedotto e provato che la cessione in blocco avesse riguardato i crediti sorti da contratti di mutuo ipotecario stipulati in un certo lasso di tempo e caratterizzati dalla presenza o meno di insoluti.

La [.....] srl non ha indicato quali fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e non ha provato che le caratteristiche del credito di cui si discute fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco. In conclusione, dunque, si deve ritenere che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità meno rigorosa, parte reclamata non abbia fornito la prova della titolarità del credito.

Per le ragioni esposte il reclamo è accolto.

Le spese di lite sono poste a carico di [.....] srl e sono liquidate (valore controversia euro 123.361,10) per il primo grado in euro 2.000,00 per la fase di studio, in euro 800,00 per la fase introduttiva e in euro 1.000,00 per la fase decisionale e per il presente grado in euro 147,00 per spese in euro 1.500,00 per la fase di studio, in euro 800,00 per la fase introduttiva e in euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,

accoglie il reclamo e sospende la procedura esecutiva RGE n. 166/2021; condanna parte reclamata a rifondere a parte reclamante le spese di lite, condistrazione a favore dell'avv. Biagio Riccio antistatario.

Così deciso in Brescia il 5.10.2022.

Il Presidente
Simonetta Bruno